

TRIBUNALE FEDERALE

Sentenza n. 16/2023

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri:

Pres. Salvatore GIACCHETTI (Presidente),

Gen. Ugo MARCHETTI (relatore),

Cons. Roberto BUCCHI (componente),

assistiti dal Dott. Francesco PANTANO, riunito in videoconferenza, mediante applicazione Meet di Google, il giorno 27 aprile 2023, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Cristian DAL CASTELLO (licenza di conc./cond. n.201163 e di assis/n.te meccanico n. 469248)

FATTO

Il deferimento fa seguito ad una segnalazione - pervenuta alla Procura - da parte della Signora Brunella GIORGI; non licenziata ACI, che premesso di essere la proprietaria della vettura Peugeot 208, targata EY041LB, dichiarava di averla affidata, dietro compenso, al licenziato Dal Castello, vicepresidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica DS SPORT e - in seguito - di , ASD DS SPORT, per il noleggio a terzi in vista della partecipazione a gare automobilistiche; e che nonostante la comprovata partecipazione di tale vettura a numerose competizioni (17 gare richiamate nell'esposto) non le era stato versato alcun compenso malgrado i preventivi accordi asseritamente intercorsi, e che il veicolo sarebbe stato sottratto alla disponibilità della proprietaria, che solo a seguito di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria sarebbe riuscita, dopo lungo tempo, ad avere contezza della dislocazione del mezzo.



Con atto rimesso a questo Tribunale in data 13 marzo 2023, relativo al procedimento disciplinare di repertorio n.57/22 datato 23 novembre 2022, a Procura Federale deferiva il licenziato Cristian DAL CASTELLO, per violazione degli artt. 8 e 8.1 del Regolamento Sportivo Nazionale (di seguito RSN), chiedendo che al deferito sia applicata la pena della sospensione della licenza per un periodo di mesi 2 (due), oltre all'ammenda per euro 500.

DIRITTO

Le indagini della Procura hanno posto in risalto come:

- nessun contratto e nessun formale incarico sia stato stipulato tra la Giorgi e la ASD DS SPORT, ovvero con rappresentanti legali della stessa associazione, né tanto meno, con l'incolpato DAL CASTELLO; e ciò durante l'intero arco di riferimento temporale dell'istruttoria, un periodo quasi biennale che va dall'inizio del 2021 fino al 18 dicembre 2022, data finale di riferimento coincidente con il giorno del secondo ed ultimo sinistro occorso in gara alla vettura "in causa";
- unico documento riconducibile alla vicenda riguardante l'utilizzo del mezzo è costituito da una scrittura privata - agli atti di fascicolo - intercorrente, tuttavia, tra il marito della denunciante, Marco AMBROSIO (licenza concorrente/ conduttore nr 358409) - nell'atto impropriamente qualificatosi proprietario del veicolo - e la ASD DS SPORT, documento, senza data, predisposto per sancire un comodato d'uso gratuito della vettura de quo in vista di un'unica, individuata competizione fissata per i giorni 12 e 13 marzo 2021;
- la vettura ha partecipato, nel periodo in esame, a numerose competizioni automobilistiche (17), quali riferite dalla stessa denunciante;
- sia , quindi , comprovato l'avvenuto noleggio del veicolo;
- dalle predette partecipazioni siano derivati – come da fatture specifiche a fascicolo – corrispondenti compensi alla ADS DS SPORT;



- a questi compensi non abbia fatto seguito un parallelo riversamento proporzionale dalla ADS DS SPORT e, tanto meno, dal DAL CASTELLO, verso la proprietaria del mezzo;
- non emergano, agli atti di fascicolo, nella pur copiosa documentazione, formalizzate attivazioni intermedie rivolte dalla proprietà alla ADS , ovvero al DAL CASTELLO, che lamentino tale ultimo aspetto e, soprattutto, attestino l'inoltro di formali richieste di restituzione del mezzo ovvero la prescrizione di un divieto di utilizzo dello stesso, e, tanto meno, la presentazione di istanze, indirizzate agli organizzatori delle diverse gare, richiedenti il blocco della partecipazione della vettura de quo alle distinte competizioni;
- emerga, invece, l'accadimento di un grave incidente occorso al mezzo, in occasione di una gara – risalente al 16 maggio 2021 - a seguito del quale la ADS DS SPORT ha sostenuto - come da fatture allegate - consistenti spese per la riparazione della carrozzeria del veicolo e per il ripristino di funzionalità del motore dello stesso, in vista di un ritorno in competizione della vettura; ritorno poi intervenuto come testimonia la presenza dell'automobile in diverse manifestazioni, fino all'ultimo sinistro del 18 dicembre 2022, surrichiamato;
- risulti, altresì, come alla riattivazione del mezzo post incidente, quale sviluppata dalla ADS DS SPORT, la proprietà non si sia opposta e, aggiuntivamente, come alla stessa riattivazione non abbia fatto seguito un corrispondente ristoro, dalla proprietà verso la ADS SPORT, relativamente alle spese sostenute dalla stessa ADS , da cui l'orientamento di quest'ultima di compensare i costi della riparazione della vettura con i corrispettivi dovuti per l'esercitato noleggio.

Dall'insieme di quanto sopra riportato, emerge una situazione particolarmente complessa, nonchè, sotto certi aspetti, decisamente confusa. Ciò premesso e fermo restando che i profili civilistici ed eventualmente penali insiti nella articolata vicenda rientrano nella competenza esclusiva e sono all'attenzione dell' Autorità



Giudiziaria, va posto in evidenza come tutti gli aspetti ed i profili innanzi descritti siano riportati, in questa sede, solo ed esclusivamente al fine di valutarne il riflesso con riferimento alle competenze specifiche di questo Tribunale tenuto conto della peculiare normativa che è chiamato a tutelare e far applicare, avuto specifico richiamo a soggetti licenziati ACI.

Va quindi valutato se, da quanto è emerso, sia effettivamente riconducibile al deferito Dal Castello una responsabilità per violazione della disciplina sportiva ACI a motivo di comportamenti assunti, contrari o difformi rispetto al dovuto, e se, per queste ragioni, la sua azione risulti conseguentemente sanzionabile.

In merito, nella presente udienza, la Procura Federale ha confermato addebiti e sanzioni a suo tempo formulati, muovendo dal riconoscere al Dal Castello un ruolo di rappresentanza della ASD DS SPORT in quanto, tra l'altro, Vice Presidente della stessa – e attribuendo allo stesso un ritenuto esercizio “sleale” e “scorretto” della predetta funzione, lo ha ritenuto sanzionabile. Di contro, l'incolpato, nell'odierno dibattimento, direttamente e per il tramite del proprio difensore, anche richiamando quanto rappresentato in sede di memorie difensive, ha confermato la propria estraneità ai fatti contestati, ribadendo l'assoluta assenza di accordi formali intercorrenti con la denunciante in rapporto all'utilizzo della vettura.

Ciò premesso, va evidenziato come l'analisi degli esiti istruttori unitamente alla valutazione delle risultanze ricavabili dalle emergenze documentali non segnalino fatti, attività, episodi, direttamente riconducibili al DAL Castello e integrativi di comportamenti sleali e/o scorretti in rapporto a prescrizioni contemplate dalla disciplina sportiva quale tracciata dalla normativa vigente. In altri termini, non si rintracciano, nel pur consistente carteggio istruttorio, elementi idonei a configurare in cosa si sostanzia - in assenza di accordi formalmente intercorsi, e, quindi, di impegni assunti da rispettare - l'atteggiamento trasgressivo del deferito, e, in ogni caso, come sia possibile ricondurre allo stesso delle responsabilità specifiche tenuto conto che il



deferito, pur titolare, come accennato, della carica di Vice Presidente della ASD più volte menzionata, non ha mai rivestito alcuna funzione di rappresentanza della stessa e non compare in nessun atto formale (scritture, atti, fatture). La figura dell'incolpato, nel procedimento; rileva solo a seguito della segnalazione della GIORGI ed a motivo dei numerosi richiami da parte della stessa denunciante, la quale, tuttavia, pur segnalando, nell'esposto originario, molteplici attivazioni (messaggi, pec, mails) indirizzate al Dal Castello, non collega, come accennato, alcuna specifica documentazione che avrebbe, eventualmente, potuto illustrare, anche per sintomi, una più compiuta, diversa realtà ed in tale contesto, una speciale presenza e ruolo del deferito. Al riguardo, peraltro, va evidenziato come, in sede dibattimentale, l'incolpato abbia comunicato di aver convenuto, nel tempo, informalmente, con il Marco AMBROSI - (licenza di concorrente/conducente nr 358409) - marito della GIORGI - la partecipazione a gare con il veicolo de quo con l'assistenza del Dal Castello, nonché l'impegno assunto con lo stesso di "scalare dal costo di uso" della vettura le spese sostenute per la riparazione della stessa. In sostanza, il deferito in udienza, pone in risalto il permanere di una sottostante continuità di rapporto nella gestione effettiva del mezzo, intercorrente tra la proprietà, da un lato (la GIORGI e, per alcuni profili, l'AMBROSIO) e la ADS DS SPORT, direttamente o per il tramite del Dal Castello, dall'altro lato, rivelano una continuità di rapporti ma una continuità "di fatto" in assenza di qualsivoglia accordo formale con la proprietà reale (GIORGI); segnala, in definitiva, il Dal CASTELLO un esercizio "di fatto" della funzione di utilizzo del mezzo, e, cioè, un ruolo esclusivamente sostanziale, a prescindere da incarichi formali propri. Questa ultima circostanza, impedisce, in ogni caso, la riconducibilità al deferito di addebiti per comportamenti sleali e/o scorretti, di cui sfugge la configurazione, ma addebiti eventualmente da comprovare, e di cui, in assenza di rappresentatività, non può rispondere; inoltre, addebiti dei quali, prima ancora della perseguibilità, è dubbia la stessa effettività, tenuto conto



della rimarcata inesistenza di preliminari specifici accordi giuridicamente validi ed efficaci, circostanza che comporta l' assenza di prescrizioni di riferimento da ottemperare, e, perciò, di obblighi da adempiere, da cui la speculare impossibilità di comportamenti trasgressivi.

Ciò per quanto attiene al licenziato Dal Ccatello ed alla Associazione ADS DS SPORT; diverse considerazioni vanno formulate in rapporto al licenziato AMBROSIO, il quale risulta abbia avuto, per quanto innanzi riferito, parte attiva nella vicenda e del quale andrebbe valutata, la correttezza di comportamento con riferimento alle prescrizioni degli artt. 8 e 8.1, del RSN.

Per tali ragioni, tenuto conto di quanto emerso in sede dibattimentale, questo Tribunale assolve il licenziato Cristian Dal Castello (licenza conc./cond. nr 201163 e licenza ass.te meccanico nr 469248) per insufficienza di prove degli addebiti allo stesso moss mentre rimette alla Procura Federale la valutazione circa la correttezza dei comportamenti assunti nella vicenda dal licenziato Marco AMBROSIO (licenza conc./cond. nr 358409) e dalla ASD DS SPORT, unitamente ai rappresentanti legali della stessa.

PQM

Il Tribunale Federale assolve il licenziato Dal Castello Cristian (lic. conc/cond 201163- ass. meccanico 469248) per insufficienza di prove.

Deciso in videoconferenza, il 27 aprile 2023

IL COMPONENTE ESTENSORE

Gen. Ugo MARCHETTI

IL PRESIDENTE

Pres. Salvatore GIACCHETTI